

dagli uffici provinciali per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra, ed in parte inviate direttamente dagli enti interessati.

« L'eccezionale arrivo di domande, trova la sua confortante giustificazione nella provvida divulgazione delle più ampie e favorevoli concessioni portate da recenti provvedimenti legislativi e nel sempre più regolare funzionamento degli uffici provinciali cui hanno pure efficacemente contribuito le ispezioni disposte dal Ministero presso gli uffici medesimi.

« Chi ha la cura e la responsabilità del buon andamento dei servizi non trascurò di dare senza indugio opportune disposizioni perchè a tutte le accennate domande fosse dato sollecito corso ed è lieto di poter ora dare assicurazione che per una gran parte di esse si è già iniziata la istruttoria superando non lievi ostacoli dovuti principalmente a momentanea deficienza di personale e ad insufficienza di locali.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DI SALUZZO ».

Di Robilant. — *Al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra.* — « Per sapere se non ritengano giusto e doveroso, in confronto del trattamento usato verso gli operai militari comandati che non prestarono effettivo servizio sotto le armi all'infuori di due o tre mesi, estendere la concessione del pacco vestiario e del premio di smobilitazione a quei militari esonerati prima dell'armistizio, che però durante la guerra prestarono servizio effettivo nell'esercito combattente per la durata di almeno due anni ».

RISPOSTA. — « Si premette che per le disposizioni in vigore nessun militare ha diritto al pacco vestiario o al premio di smobilitazione se non sia stato congedato dopo la conclusione dell'armistizio e non abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio sotto le armi.

« È fatta eccezione unicamente per coloro che siano stati congedati, anche prima della conclusione dell'armistizio, in seguito a ferita o per malattia dipendente da causa di servizio.

« Il criterio seguito dal legislatore nello stabilire la condizione che il congedamento sia avvenuto posteriormente alla conclusione dell'armistizio, trova la sua prima ragione d'essere nella considerazione delle difficoltà nuove — prima non esistenti o

esistenti in misura ben più lieve — create dalla smobilitazione seguita all'armistizio.

« La restituzione di intere classi di militari alle loro famiglie e il risorgere delle esigenze imposte dalla ripresa della loro vita normale (dopo un abbandono di circa tre o quattro anni), ha inevitabilmente prodotto nel paese un notevole ed improvviso aggravamento delle condizioni generali di vita che si è particolarmente accentuato nella scarsezza e nel caro costo dei generi di vestiario e di alimentazione.

« Conseguentemente a tale criterio, il legislatore ha ritenuto che debbano essere esclusi dal beneficio del pacco vestiario e del premio di smobilitazione, oltre a quelli che non abbiano prestato sei mesi almeno di effettivo servizio, coloro che essendo stati congedati od esonerati anteriormente alla conclusione dell'armistizio, hanno potuto evitare, almeno in parte, le difficoltà create dalla smobilitazione.

« *Il sottosegretario di Stato*
« *per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*
« DI SALUZZO ».

Gazelli. — *Ai ministri di agricoltura e di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se non credano conforme a giustizia l'apportare una modificazione al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, sui contratti agrari, nel senso che, a favore degli agricoltori smobilitati i quali per essere stati chiamati alle armi hanno dovuto affittare le terre da essi coltivate, si possano annullare alla prossima consuetudinaria scadenza i contratti di affittamento anche se inferiori alle lire duemila, ai fini di evitare ai benemeriti della patria una ingiusta disoccupazione ed uno sfruttamento delle loro proprietà ».

RISPOSTA. — « I provvedimenti legislativi di carattere straordinario, emanati durante la guerra in materia di contratti agrari hanno avuto due principali moventi: quello di assicurare un assetto, quanto più possibile, stabile all'economia agraria del paese e quello di dare ai contadini chiamati alle armi la tranquillità circa la sorte della propria famiglia, e nel decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, che raccoglie in testo unico le disposizioni emanate in materia fino a quel tempo, sono riportate norme speciali che garantiscono alle famiglie dei coloni chiamati alle armi il godimento di determinati privilegi. Disposizioni speciali, dunque, a favore di chi esponeva sè stesso